



CITTA' di CANICATTI'

(Libero Consorzio Comunale Provincia di Agrigento
ex Provincia Regionale di Agrigento)

PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE
III[^] Commissione Consiliare Permanente
"Infrastrutture e gestione del territorio -
Politiche ambientali energetiche - Agenda digitale"

Prot. n. 20776

del 24/05/2022

Tel. 0922-734348

OGGETTO: Convocazione della III[^] Commissione Consiliare Permanente.

NOTIFICA

Egr. Sig.ri Componenti:

	<i>Presidente</i>	Giuseppe Lo Giudice	logiudice.peppe@gmail.com
<i>Cons. Com.</i>	<i>V.Pres.te</i>	Carmelo Onolfo	carmelo.onolfo@geopec.it
<i>Cons. Com.</i>		Fabio Falcone	falconefabiopec@pec.it
<i>Cons. Com.</i>		Giuseppe Lalicata	giuseppe.lalicata2@archiworldpec.it
<i>Cons. Com.</i>		Federica Manna	mannafederica@pec.it
<i>Cons. Com.</i>		Calogero Muratore	muratorelillo@pec.it
<i>Cons. Com.</i>		Calogero Restivo	calogero.restivo@pectarm.org

CITTA'

<i>Egr. Sig. Ass.re allo sviluppo terr.le</i>	Arch. Massimo Muratore	massimo.muratore@archiworldpec.it
<i>Egr. Sig. Ass.re agli affari generali,</i>	Avv. Alberto Tedesco	avv.alberto.tedesco@gmail.com
<i>Egr. Sig. Resp. P.O. n. 5 Dir. III[^],</i>	Ing. Gioacchino Meli	gestione.territorio@pec.comune.canicatti.ag.it

SEDE

<i>e p.c.</i>	<i>Ill.mo Sig. Sindaco,</i>	Rag. Vincenzo Corbo	gabinetto.sindaco@comune.canicatti.ag.it
	<i>Ill.mo Sig. Presidente C.C.,</i>	Prof. Domenico Licata	presidenzaconsiglio@comune.canicatti.ag.it
	<i>Egr. Sig. Segretario Generale,</i>	Segretario Generale	c.chirieleison@comune.canicatti.ag.it
	<i>Egr. Sig. Resp. Servizi Informatici e Tlc,</i>	Rag. Rosaria Liguori	r.liguori@comune.canicatti.ag.it

SEDE

Si invitano le SS.LL., nella qualità, a partecipare alla seduta pubblica (ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e prescritto dal 3° comma dell'art. 15 del vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari), della III[^] Commissione Consiliare Permanente, che avrà luogo venerdì, 27 maggio 2022 alle ore 11,00 in prima convocazione, e alle ore 12,00 dello stesso giorno, in seconda convocazione, nella Sala Saetta sita al primo piano degli Uffici Comunali di Via Cesare Battisti n. 5, per trattare il seguente

Ordine del Giorno

- 1) "Modifica art. 3, comma 4 della deliberazione del Consiglio Comunale n. "27 del 2017" "riguardante il Regolamento per la disciplina pagina Facebook Comunale" proposta presentata dai Consiglieri Comunali Dott. Angelo Cuva, Rag. Calogero Muratore, Geom. Giangaspere Di Fazio, con i relativi pareri acquisiti.
- 2) Argomentazione modifica regolamento "Limitazioni del consumo di nuovo suolo e mutamento delle destinazioni d'uso alla luce dei contenuti della L.R. 16/2016 e della L.R. 308/2004. Regolamentazione sulla cessione di cubatura art. 5, c. 1 lett.c) della L.n. 106/2011 e dell'art. 1, c. 21 e segg. della L. n. 308/2004.


Distinti saluti.

addì, 24/05/2022

d'ordine de IL PRESIDENTE DELLA III[^] COMMISSIONE
(Giuseppe Lo Giudice)

Il Segretario della III[^] Commissione
(Giuseppe Nuara)

U
COMUNE DI CANICATTI'
Comune di Canicatti
Protocollo N. 0020776/2022 del 24/05/2022



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL
CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: "MODIFICA ART. 3,
COMMA 4 DELLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL
2017".**

I CONSIGLIERI COMUNALI SOTTOSCRITTORI

Formulano al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione Consiliare:

VISTO l'art. 24, comma 1 dello Statuto Comunale, che recita quanto segue *"il Consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale [...]"*;

VISTO l'art. 31 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni, d'ora in poi "Regolamento" ed in particolare la lettera a) del comma 1 che recita quanto segue: *"Nell'ambito delle prerogative e delle competenze stabilite dalla legge, dallo statuto comunale, dal presente regolamento nonché dalle disposizioni contenute nei regolamenti comunali i consiglieri comunali hanno diritto di: a) presentare al consiglio comunale proposte di deliberazione, [...]"*;

VISTO il successivo comma 2 del sopracitato art. 31 che dispone quanto segue: *"La proposta di deliberazione, nelle materie rientranti nella competenza del consiglio comunale, è formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio il quale - previa acquisizione dei pareri previsti dalla legge e delle valutazioni della competente commissione consiliare - la iscrive all'ordine del giorno del primo consiglio utile per la trattazione. [...]"*;

PREMESSO che il Regolamento per la disciplina della pagina Facebook Comunale è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 20 aprile 2017;

CONSIDERATO che tale deliberazione, dal momento della sua effettiva e concreta entrata in vigore, ha sin da subito determinato una miglioria nei rapporti tra la pubblica amministrazione e la comunità tutta, anche alla luce degli scenari che hanno sancito una sempre maggiore diffusione capillare di tali strumenti informatici e digitali;

RAVVISATO che il comma 3 dell'art. 4 "Gestione della pagina e pubblicazione degli atti" riporta quanto segue *"Le pubblicazioni potranno essere proposte dal Sindaco, dagli Assessori, dal Presidente del Consiglio Comunale, dai Presidenti delle Commissioni Consiliari [...]"*;

CONSIDERATO che in fase di applicazione e attuazione del Regolamento, soprattutto in queste ultime settimane, è stato possibile riscontrare una differenza di trattamento che va a discapito dei Consiglieri Comunali i quali non hanno la possibilità di inviare propri comunicati stampa da pubblicare all'interno della già menzionata pagina Facebook. Questi ultimi, a differenza di quanto avviene in numerose altre città, come ad esempio Palermo, non hanno garantito il libero accesso nel social istituzionale, a scapito del rispetto della democrazia, dell'informazione e della pluralità delle opinioni.

PRESO ATTO, altresì, che stante la sempre crescente quantità di informazioni da pubblicare nel social istituzionale dell'ente comunale unitamente alla conseguente applicazione del sopracitato, attualmente vigente, comma 3 dell'art 4 del Regolamento di che trattasi, potrebbero determinare un vantaggio in termini di visibilità alla cosiddetta maggioranza trasformando, di fatto, anche involontariamente, di fatto un mezzo imparziale in un mezzo ad uso e consumo della maggioranza;

ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale sull'adozione del presente atto;

VISTI il TUEL e l'OREL;

VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio;

P.Q.M.

PROPONGONO DI DELIBERARE

DI SOSTITUIRE il comma 4 dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina della pagina Facebook Comunale approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20 aprile 2017 che attualmente recita quanto segue:

"Le pubblicazioni potranno essere proposte dal Sindaco, dagli Assessori, dal Presidente del Consiglio Comunale, dai Presidenti delle Commissioni Consiliari, nel rispetto del successivo art. 4";

con il seguente testo:

"Le pubblicazioni potranno essere proposte dal Sindaco, dagli Assessori, dal Presidente del Consiglio Comunale, dai Presidenti delle Commissioni Consiliari e dai Consiglieri Comunali nel rispetto del successivo art. 4";

DI DARE MANDATO alla Direzione I^A -AA.GG – Responsabile P.O. n. 1 di:

- a. curare il coordinamento con il nuovo testo aggiornato e di provvedere all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio e nel sito internet dell'Ente;
- b. trasmettere la presente Deliberazione al Sindaco e al Responsabile dell'Ufficio di Diretta Collaborazione dello stesso.

Canicatti, 17 marzo 2022

I Consiglieri Comunali Proponenti


Doni Angelo Cuva


Rag. Calogero Muratore


Geom. Giangaspare Di Fazio

I responsabili delle P.O., visto l'art. 49 del D.lgs. 267/00, recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30/00 esprimono parere favorevole per la propria competenza.


In ordine alla regolarità tecnica

_____/_____/____

In ordine alla regolarità contabile

_____/_____/____

Il Responsabile P.O. n. 1



Il Responsabile P.O. n. _____



CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL
CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO: "MODIFICA COMMA 4,
ART. 3 DELLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL
2017".**

I CONSIGLIERI COMUNALI SOTTOSCRITTORI

espongono al Consiglio Comunale quanto segue:

Ai sensi di quanto disposto dal vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, la presente relazione intende accompagnare in via discorsiva la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Modifica comma 4, art. 3 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 2017".

Giova precisare preliminarmente quanto segue.

Con la deliberazione sopra menzionata, su proposta della III^a Commissione Consiliare Permanente, venne approvato il Regolamento per la disciplina della pagina Facebook Comunale.

Tale provvedimento si era reso necessario alla luce della sempre crescente diffusione del Social Network tra i cittadini canicattinesi così da permettere un miglioramento dei rapporti tra i cittadini e l'ente comunale nonché al fine di garantire migliori livelli di trasparenza amministrativa.

Tale deliberazione, dal momento della sua effettiva e concreta entrata in vigore, ha sin da subito determinato una sensibile miglioria nei rapporti tra la pubblica amministrazione e la comunità tutta, anche alla luce degli scenari che hanno sancito una sempre maggiore diffusione capillare di tali strumenti informatici e digitali.

Questo strumento ha garantito, soprattutto nei mesi difficili della pandemia, una concreta ed immediata fonte di informazione per tutti i cittadini canicattinesi che hanno potuto usufruire di numerosi comunicati stampa, aggiornamenti, avvisi e tanto altro ancora.

Ci preme sottolineare come alla data di sottoscrizione della presente la pagina Facebook istituzionale dell'ente sia seguita da quasi 9000 (novemila) utenti, che la rendono una delle pagina Facebook più seguite dell'intero circondario.

In fase di applicazione e attuazione del Regolamento, soprattutto in queste ultime settimane, è stato possibile riscontrare una differenza di trattamento che va a discapito dei Consiglieri Comunali i quali, non hanno la possibilità di inviare propri comunicati stampa da pubblicare all'interno della già menzionata pagina Facebook. Questi ultimi, a differenza di quanto avviene in numerose altre città, come ad esempio Palermo, non hanno garantito il libero accesso nel social istituzionale, a scapito del rispetto della democrazia, dell'informazione e della pluralità delle opinioni.

Tale evenienza si viene a creare ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 3 del Regolamento di che trattasi, che attualmente recita quanto segue:

"Le pubblicazioni potranno essere proposte dal Sindaco, dagli Assessori, dal Presidente del Consiglio Comunale, dai Presidenti delle Commissioni Consiliari, nel rispetto del successivo art. 4";

Le ragioni che spingono i sottoscrittori della presente sono molteplici.

Da un lato vi è la necessità di rimediare ad un errore di valutazione, commesso in fase di approvazione, che si è reso ancora più evidente in fase di applicazione della deliberazione richiamata nell'oggetto della presente.

Altresi, bisogna scongiurare la determinazione di un vantaggio in termini di visibilità alla cosiddetta maggioranza in quanto la stessa, storicamente, è rappresentata sia dal Presidente del Consiglio Comunale sia dai Presidenti delle Commissioni Consiliari. Ovvero ad oggi gli unici detentori della possibilità di pubblicazione di contenuti nella pagina Facebook insieme, ovviamente, al Sindaco e agli Assessori.

Per le superiori motivazioni si propone al Consiglio Comunale l'approvazione della presente deliberazione consiliare attraverso cui modificare il comma 4 dell'art. 3 del Regolamento vigente al fine di permettere anche a tutti i Consiglieri Comunali di avere la facoltà di proporre le pubblicazioni al gestore della pagina Facebook istituzionale dell'ente, sempre e comunque nel rispetto delle disposizioni dello stesso Regolamento.

Canicatti, 17 marzo 2022.

I Consiglieri Comunali

Dot. Angelo Cuva


Rag. Calogero Muratore


Geom. Giangaspare Di Fazio


<p style="text-align: center;">CITTA' di CANICATTI' (Libero Consorzio Comunale di Agrigento) ***</p> <p style="text-align: center;">DIREZIONE III</p> <p style="text-align: center;">Servizi tecnici territoriali, Sviluppo economico e Programmazione</p> <p style="text-align: center;">P.O. n. 5 "Servizi tecnici territoriali e Programmazione"</p> <p style="text-align: center;">LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA</p>	<p style="text-align: center;">PROPOSTA DI DELIBERAZIONE per il CONSIGLIO COMUNALE</p> <p>OGGETTO: Modifica regolamento "<i>Limitazioni del consumo di nuovo suolo e mutamento delle destinazioni d'uso alla luce dei contenuti della L.R. n. 16/2016 e della L. n. 308/2004. Regolamentazione sulla cessione di cubatura art. 5, c. 1, lett. c) della L. n. 106/2011 e dell'art. 1, c. 21 e segg. della L. n. 308/2004</i>"</p>
---	---

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO

L'Assessore con delega alla Pianificazione territoriale e LL.PP., Architetto **Massimo MURatore**
e
il Responsabile della P.O. n. 5, Ingegnere **Gioacchino Meli**

sottopongono al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30.11.2018 è stato approvato il Regolamento "*Limitazioni del consumo di nuovo suolo e mutamento delle destinazioni d'uso alla luce dei contenuti della L.R. n. 16/2016 e della L. n. 308/2004. Regolamentazione sulla cessione di cubatura art. 5, c. 1, lett. c) della L. n. 106/2011 e dell'art. 1, c. 21 e segg. della L. n. 308/2004*";

- che con le deliberazioni consiliari n. 56 del 23.7.2019 e n. 29 del 29.6.2020 il medesimo Regolamento è stato modificato;

Visto l'art. 22 della L.R. 10.8.2016, n. 16, che così recita:

Art. 22

Cessione di cubatura e trasferimento di volumetrie

1. Ai fini della cessione dei diritti edificatori, di cubatura e di trasferimento di volumetrie, si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 con-

vertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 106, per la delocalizzazione delle volumetrie in aree e zone diverse ma comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia;

Visto l'art. 17 della L.R. 6.8.2021, n. 23, di modifica al citato art. 22 della L.R. n. 16/2016, che così recita:

Art. 17

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Nel rispetto delle destinazioni di zona come individuate dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi e delle categorie funzionali di cui all'articolo 23 ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, i comuni, nelle more dell'approvazione del PUG, possono disciplinare gli ambiti di applicazione ed eventuali limitazioni alle disposizioni di cui al comma 1, mediante l'approvazione con delibera di consiglio comunale di specifico regolamento per il trasferimento di diritti edificatori.

1 ter. Nelle more o in assenza delle specifiche norme regolamentari previste dal comma 1 bis, il trasferimento di diritti edificatori di cui al presente articolo può avvenire soltanto all'interno dello stesso comune tra lotti contigui ricadenti nella stessa zona territoriale omogenea (ZTO) e di uguale densità edilizia.

1 quater. Ai fini del trasferimento di diritti edificatori previsto dal presente articolo, i comuni nell'ambito del proprio territorio possono autorizzare la delocalizzazione di volumetrie sino al 100 per cento del volume ammissibile nella zona omogenea di destinazione finale.

1 quinquies. I comuni già dotati di regolamento per il trasferimento di diritti edificatori, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano lo stesso alle disposizioni di cui al presente articolo.

1 sexies. Non è consentito il trasferimento di diritti edificatori tra comuni diversi, cui territori ricadono all'interno dello stesso piano ASI.";

Visto l'art. 5 della L.R. 18.3.2022, n. 2, di modifica al citato art. 22 della L.R. n. 16/2016, che così recita:

Art. 5

Integrazioni all'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, e successive modificazioni

1. All'articolo 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"1- septies. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies non si applicano alle richieste di cessione di cubatura e di trasferimento di volumetrie di cui al comma 1 presentate prima della data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23.";

Visto il D.P.R. 6.6.2001, n. 380, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 12.7.2011, n. 106, ed in particolare l'art. 5;

Vista la L.R. 10.8.2016, n. 16, di recepimento D.P.R. n. 380/2001, e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 6.8.2021, n. 23, "modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 16/2016 - Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica";

Vista la L.R. 18.3.2022, n. 2, "disposizioni in materia di edilizia";

Visto il parere prot. n. 17822 del 04.11.2021 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Urbanistica - Serv. 6 Affari legali, con cui si sottolinea, tra l'altro, che la cessione di cubatura propria di un fondo in favore di altro fondo è soggetta anche alla condizione che gli stessi fondi, se non precisamente contermini, devono quanto meno essere dotati del requisito della reciproca prossimità;

Visto il citato Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n. 66/2018, come modificato con Deliberazioni consiliari n. 56/2019 e n. 29/2020;

Visto il vigente Piano Regolatore Generale (variante generale), adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione del 5-6 luglio 2002, n. 41 e approvato con Decreto Dirigenziale dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Urbanistica n. 259 del 15.3.2006 con prescrizioni, i cui Regolamento Edilizio e Norme Tecniche di Attuazione sono stati modificati con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 12.2.2008 e n. 13 del 18.3.2008, esecutivi giusta Determinazione Dirigenziale n. 182 del 6.5.2010. Inoltre il R.E. e le N.T.A. sono stati modificati con Deliberazioni Consiliari n. 66 del 30.11.2018, n. 56 del 23.7.2019 e n. 29 del 29.6.2020, esecutive giusta, tra l'altro, nota del citato Assessorato prot. n. 5424 del 20.03.2019 e nota Sindacale prot. n. 22399 del 27.5.2019, restando salve le disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. n. 16/2016, come modificato dall'art. 17 della L.R. n. 23/2021;

Visti il Regolamento Edilizio e le Norme Tecniche di Attuazione del medesimo PRG;

Vista la nota n. 1261 del 12.01.2022 con cui il Sindaco e l'Assessore alla Pianificazione territoriale e LL.PP. dispongono che il Responsabile della P.O. n. 5 formuli proposta di deliberazione consiliare atta a modificare il Regolamento sulla cessione di cubatura, già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30.11.2018, come modificato con deliberazioni consiliari n. 56 del 23.7.2019 e n. 29 del 29.6.2020, limitatamente alla Zona "E", in cui dovrà essere consentito nell'ambito dell'intero territorio comunale la delocalizzazione di volumetrie fino 100% del volume ammissibile nella medesima ZTO;

Visti gli atti d'ufficio;

Ritenuto di dover adeguare il vigente Regolamento sulla cessione della cubatura alle nuove prescrizioni normative, conformemente al parere ARTA n. 17822/2021 e alla disposizione dell'A.C. di cui alla citata nota n. 1261/2022;

Per quanto sopra espresso

PROPONGONO DI DELIBERARE

1. Richiamare ed approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. Modificare il Regolamento *"Limitazioni del consumo di nuovo suolo e mutamento delle destinazioni d'uso alla luce dei contenuti della L.R. n. 16/2016 e della L. n. 308/2004. Regolamentazione sulla cessione di cubatura art. 5, c. 1, lett. c) della L. n. 106/2011 e dell'art. 1, c. 21 e segg. della L. n. 308/2004"*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30.11.2018 e modificato con le deliberazioni consiliari n. 56 del 23.7.2019 e n. 29 del 29.6.2020, come segue:

a) al punto "19) - Zona E1 - Zone agricole normali" della tabella dell'art. 3, seconda colonna, primo paragrafo, le parole: *«per un massimo del 250%»* sono sostituite dalle seguenti: *«per un massimo del 100%»*;

b) al punto "19) - Zona E1 - Zone agricole normali" della tabella dell'art. 3, seconda colonna, aggiungere prima del primo paragrafo, le parole: *«L'area sorgente e l'area di ricaduta devono essere contenute all'interno dello stesso foglio catastale ovvero in fogli confinanti. In tale ultimo caso il punto dell'area sorgente più vicino al confine tra i due fogli dovrà distare non oltre i 500 metri dal medesimo confine»*;

c) all'art. 7, sopprimere le parole: *«3,5 volte»*.

3. Dare atto:

- che restano invariate le altre parti del Regolamento;
- che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio comunale.

IL FUNZIONARIO TECNICO
(Geom. Antonio La Vecchia)




I Proponenti

IL RESPONSABILE DELLA P.O. n. 5
(Ing. Giocchino Meli)



L'ASSESSORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LL.PP.
(Arch. Massimo Muratore)



OGGETTO: Modifica regolamento "Limitazioni del consumo di nuovo suolo e mutamento delle destinazioni d'uso alla luce dei contenuti della L.R. n. 16/2016 e della L. n. 308/2004. Regolamentazione sulla cessione di cubatura art. 5, c. 1, lett. c) della L. n. 106/2011 e dell'art. 1, c. 21 e segg. della L. n. 308/2004"

Pareri ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000, recepito dalla L.R. n. 30 del 2000, favorevolmente espressi, in ordine:

alla Regolarità Tecnica
addi. 06/05/2012

alla Regolarità Contabile
addi. 05/05/2012

Il Responsabile della P.O. n. 5
(Ing. Giacobino Meli)

Il Responsabile di P.O. n. 3
(Dott.ssa Carmela Meli)